

DAMMICCO ( pag. 184 )

L'identificazione dell'imputato è resa possibile a seguito della comparazione fisiognomica , per i particolari dell'abbigliamento e per il fatto che egli è alla guida di uno scooter targato, intestato a Di Marco Annalisa, convivente, trovata nell'abitazione quando la stessa fu perquisita a seguito dei fatti; poi nella medesima abitazione egli dichiarò domicilio.

Egli, pur presente al dibattimento, non ha smentito di avere partecipato agli eventi e la convivente si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Gli elementi di prova, dice il Tribunale, evidenziano la sua responsabilità per il fatto di sottrazione di beni dal supermercato Di per Di qualificabile come furto aggravato e per il reato di resistenza di cui al capo 27.

Infatti egli passa davanti alla agenzia Carige ma non lo si vede compiere alcuna attività ; segue i manifestanti del blocco nero, prende parte attiva al saccheggio poiché lo si vede con una bottiglia in mano, poi entrare nel Di per Di ed uscirne con alcuni sacchetti di plastica pieni di oggetti.

Prende parte alla contrapposizione alle forze dell'ordine tra Piazza Tommaseo e corso Buenos Aires, rafforzando il gruppo di coloro che resistono al tentativo degli agenti di riprendere il controllo della piazza.

Gli sono concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e con il vincolo della continuazione è condannato alla pena di un anno mesi otto di reclusione, pena sospesa e non menzione. È condannato al risarcimento del danno.

Appello del Procuratore della Repubblica

Chiede la condanna anche per il reato di cui al capo 26, devastazione e saccheggio e per tutti i fatti.

Osserva come egli abbia concorso a pieno titolo alle devastazioni e saccheggi inserito nel blocco nero: è presente nei pressi del

supermercato di Piazza Giusti contestualmente alle fasi iniziali e centrali, dopo avere seguito il blocco nero per larga parte del suo percorso, essendo stato presente in piazza Tommaseo, poi all'incrocio tra via Tolemaide e corso Torino e quindi di fronte al sottopasso tra via Tolemaide e Corso Torino, e durante ovviamente gli episodi di devastazione, resistenza, danneggiamento ed incendio della Fiat Brava e dei locali della Sixt Rent. In particolare in Piazza Giusti si tratteneva contemporaneamente alle fasi più violente dell'aggressione al supermercato. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che egli dovesse rispondere di un solo fatto, che comunque deve essere inquadrato nel reato di cui all'art. 419 c.p. sotto il profilo del concorso; ma egli si è introdotto nel supermercato in almeno due occasioni, una uscendone con una bottiglia in mano, l'altra con dei sacchetti pieni di oggetti; si tratta quindi di una pluralità di sottrazioni.

Avendo concorso anche nel danneggiamento di arredi urbani e nel danneggiamento a mezzo incendio dell'agenzia Carige di piazza Tommaseo, tutte queste condotte devono essere comprese nel reato di devastazione e saccheggio. D'altra parte lo stesso Tribunale ha, per altre posizioni, Ursino, Morasca, Cuccomarino, condannato valorizzando il concorso con altri soggetti.

Chiede inoltre aumentarsi la pena.

L'imputato non ha proposto appello, ma nei suoi confronti lo ha proposto, nei termini sopra indicati, il Procuratore della Repubblica.

Dall'analisi dei comportamenti dell'imputato si valuta di confermare la responsabilità nei limiti ravvisati dal Tribunale, salva la constatazione che i reati sono oggi prescritti.

Il Procuratore della Repubblica assimila la sua posizione a quella di altri soggetti certamente facenti parte del blocco nero, ma si ritiene che in realtà non vi siano concreti elementi che lo indichino - con certezza - appartenente a tale blocco.

Come già fece il Tribunale, si sottolinea oggi che egli, benché segua il percorso del blocco nero, non è mai visto prendere parte attiva ad alcuno degli episodi di devastazione posti in essere da questo e segnatamente dai suoi appartenenti quali i sopra ricordati Ursino, Morasca ed altri; ad esempio non prende parte alcuna alla devastazione della banca Carige.

L'unico momento in cui è attivo è quello in cui il blocco nero devasta il supermercato Di per Di: egli è visto fuori dei locali con una bottiglia in mano, evidentemente proveniente dall'esercizio e poi è visto uscire con due sacchetti in mano pieni di merci. Ritiene la Corte che egli abbia approfittato quale sciacallo delle azioni poste in essere dagli altri e si sia limitato a sottrarre i beni che gli tornavano utili, senza però far parte del più ampio progetto di devastazione e saccheggio. Insomma, ha sfruttato le circostanze per rifornirsi gratuitamente ai danni del supermercato.

Non concorre, almeno poiché non è visto commettere azioni positive, negli episodi indicati dal P.M., nella devastazione degli arredi urbani o negli incendi delle auto lungo il percorso del blocco nero; è invece visto prendere parte attiva alla contrapposizione alle forze dell'ordine, e quindi è sicuramente concretato il reato di resistenza.

Il furto e la resistenza, causa il passare del tempo, sette anni e mezzo, sono prescritti e quindi si deve dichiarare non doversi procedere per estinzione dei reati medesimi.

Non si liquidano a favore della parte civile Banca Carige, che ha concluso anche nei confronti di questo imputato, le spese di causa, poiché si è confermato che egli non prese parte alla devastazione della agenzia di detta banca.

URSINO ( pag. 187 )

È riconosciuto dal teste Alberghina della Digos di Messina che conosce l'uomo e la Morasca, che peraltro nelle immagini sono ritratti pressoché sempre insieme. Nella perquisizione a carico di Ursino , sono ritrovati gli indumenti che egli indossava quando era ritratto nelle foto. Nelle dichiarazioni spontanee rilasciate al P.M. affermava di non avere mai preso parte a gruppi anarchici o violenti; si riconosceva in tutte le immagini ma negava di avere avuto in mano oggetti contundenti ( la sbarra ritratta nella foto 1 era secondo lui tenuta in mano da persona che gli stava davanti ). Negava pure che il carrello che spingeva contenesse dei generi alimentari, ma affermava contenere spazzatura.

È in piazza Tommaseo dietro ad una barricata incendiata ed a fianco di Morasca con la quale sarà quasi sempre ritratto; sono con il blocco nero mentre passano in corso Sardegna, nelle immediate vicinanze dell'ufficio postale assalito e danneggiato; porta in mano delle grosse pietre; prende parte al saccheggio del supermercato Di per Di tanto che Morasca spinge un carrello pieno di generi ivi sottratti e sul carrello vi è lo zaino di Ursino ed egli tiene in mano una lattina. Con il blocco nero passa davanti all'agenzia San Paolo Imi. È ripreso più tardi in via Torti mentre colpisce con uno skateboard il bancomat del banco di Chiavari ed della riviera Ligure, il cui vetro risulterà sfondato. È quindi responsabile dei reati ascritti; gli sono concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, è riconosciuto il vincolo della continuazione ed è condannato alla pena di anni sei mesi sei di reclusione.

Appello della difesa

Il reato di cui all'art. 419 c.p. non è applicabile alla fattispecie concreta ma in ogni caso Ursino è solo visto tenere in mano alcune pietre, detenere delle merci in un carrello che si suppone avesse sottratto da un supermercato, brandire poi uno skateboard nei pressi di un bancomat; tutt'al più si tratta di

ipotesi di danneggiamento o addirittura di tentativo di danneggiamento.

In realtà egli è un semplice osservatore degli eventi, non fa parte del blocco nero, tanto che è vestito con indumenti chiari, mai travisato se non una volta per avere indossato una mascherina, ma per ripararsi dai lacrimogeni; è solo interessato ai fatti che si svolgono davanti a lui. Per i fatti di resistenza non è nemmeno provata la presenza delle forze dell'ordine in contemporanea con la sua presenza.

Si chiede infine la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 nn. 1, 2 e 3 c.p.

62 n. 1: agli agiva per affermare i propri diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto di riunione e di libera manifestazione;

62 n. 2: lo stato di ira è determinato da fatto ingiusto altrui quale l'inosservanza di norme sociali o di costume che comportino un'alterazione emotiva che sfocia in reazione;

62 n. 3: la folla in tumulto fu evento provocato dalla folle aggressione operata dai Carabinieri al corteo autorizzato e pacifico.

Appello del Procuratore della Repubblica

Deve essere aumentata la pena che appare individuata nella misura vicino al minimo per il reato base e con minimo aumento per la continuazione.

I motivi di doglianza della difesa devono essere respinti.

Circa le osservazioni sulla sussistenza del reato di cui all'art. 419 c.p. si rimanda alla parte introduttiva.

Con riferimento specifico alla posizione di questo imputato ed alla commissione di detto reato, si sottolinea che egli certamente lo commise, come analiticamente ha osservato in sentenza il Tribunale.

Tanti e tali sono infatti gli atti compiuti da Ursino , insieme con la compagna Morasca, integranti la condotta:

egli accompagna il blocco nero per il tragitto da questo compiuto e durante il quale sono commesse notevoli e diffuse devastazioni e saccheggi; non è semplice spettatore, ma partecipe attivo;

è ripreso mentre si trova dietro una barricata incendiata in piazza Tommaseo, con la Morasca, certamente al fine di contenere le forze dell'ordine ( non si vede quale altro scopo ciò possa avere );

è ritratto nei fotogrammi mentre tiene in mano grosse pietre, con l'evidente scopo si servirsene per lanciarle contro obiettivi da danneggiare;

segue costantemente il blocco nero insieme con il quale passa a fianco all'ufficio postale che è stato assalito e danneggiato in corso Sardegna;

egli stesso insieme con Morasca partecipa alla devastazione e saccheggio del supermercato Di per Di; la Morasca esce dal supermercato spingendo un carrello pieno di generi alimentari sui quali è posato lo zaino di Ursino, che tiene in mano una lattina: non si tratta di spazzatura come egli volle sostenere in dichiarazioni spontanee davanti al P.M., bensì di prodotti alimentari; nessun motivo vi sarebbe per trasportare fuori dal negozio della spazzatura, bensì dei generi di conforto per rifocillarsi e riprendere le forze e proseguire gli atti di devastazione, in giornata torrida ( per la temperatura estiva e per gli incendi appiccati e per le energie profuse da rigenerare ); la lattina che egli tiene in mano è adatta a tal fine;

passa con il blocco nero davanti all'agenzia del banco San Paolo Imi assalito e danneggiato;

egli stesso successivamente è ripreso mentre colpisce con uno skateboard il bancomat dell'agenzia del banco di Chiavari e della Riviera ligure che risulterà ai controlli successivi sfondato.

Dunque è provato che egli stesso commise in prima persona diretti atti di devastazione e saccheggio, non avendo rilievo il fatto che

non indossi vestiti neri. Non è necessario parimenti che sia costantemente travisato e la circostanza che egli indossi una maschera per ripararsi dai lacrimogeni è indicativa del fatto che avesse già preordinato di partecipare attivamente a scontri che potessero comportare il lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine.

Circa il richiesto riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 nn. 1,2,3 c.p. si osserva.

Con riguardo ai motivi di particolare valore morale e sociale dice il Tribunale che non possono essere ritenuti sussistenti poiché i reati commessi non trovano fondamento nelle ragioni della manifestazione, ben distinta in quanto pacifica e civile.

Correttamente il Tribunale escluse detta attenuante: vero è che i motivi di particolare valore morale o sociale avevano mosso la maggior parte dei partecipanti pacifici, che intendevano manifestare per la pace, per le risorse più equamente distribuite e per altri apprezzabili scopi, ma gli imputati, nel commettere i reati, non hanno agito per finalità altamente nobili o altruistiche, anzi hanno creato grave disordine e sovvertimento del vivere civile con l'uso della violenza anche sistematica. Si sono insomma distinti nettamente e negativamente da coloro che protestavano civilmente, e i cui valori certamente non costituivano per essi che pretesto per le azioni criminali poste in essere.

Dice il Tribunale che non trova applicazione l'attenuante della provocazione poiché i fatti per cui vi è condanna risultano commessi ai danni di pubblici ufficiali diversi da quelli che il Tribunale valutò avere commesso atti illegittimi, e cercavano di ristabilire l'ordine pubblico turbato e la cui condotta non può ritenersi arbitraria.

Non può accogliersi la doglianza della difesa: fondatamente il Tribunale mise in rilievo come le azioni violente poste in essere dagli imputati si diressero verso altri pubblici ufficiali ,

diversi da quelli che potevano avere provocato la reazione; i fatti violenti furono rivolti nei confronti di chi cercava legittimamente di ristabilire l'ordine. I fatti non furono commessi sotto la spinta di uno stato di ira determinato dal fatto ingiusto, bensì con tutta evidenza dello spirito di vendetta e di ritorsione.

Sottolinea il Tribunale che gli imputati non furono indotti a commettere reati dalla folla in tumulto ma furono tra i primi autori dei fatti stessi e dei tumulti.

Del tutto erronea è l'impostazione della difesa; si devono tenere ben distinti i manifestanti pacifici, decine di migliaia, questa sì folla, dalle decine di violenti che, facendosi scudo della folla calma ed ordinata, dalla stessa distinguendosi per la ora preordinata ora subitanea azione criminosa, essi iniziando i tumulti, furono autori primi dei disordini sediziosi. Le forze dell'ordine si trovarono a dovere ripristinare l'ordine pesantemente turbato dai partecipanti al blocco nero e la loro azione fu improntata a legittimo e necessitato intervento.

Il reato di cui al capo 65 - resistenza aggravata - è oggi prescritto poiché commesso il 20.7.2001; le attenuanti generiche, concesse in prevalenza sulle attenuanti, elidono le aggravanti; si deve quindi eliminare la pena di mesi sei pari all'aumento per la continuazione.

Ma deve essere accolto il motivo proposto dal Procuratore della Repubblica relativo alla richiesta di aumento della pena: essa infatti appare individuata in misura eccessivamente mite in raffronto ai fatti commessi, di partecipazione preordinata e voluta al blocco nero, con atti posti in essere, in prima persona, di pesante devastazione e saccheggio; essa fu infatti irrogata quasi in aderenza al minimo edittale, non tenendo conto che si tratta di episodi che si pongono, nell'ambito del reato commesso, verso i vertici di una ipotetica scala di gravità e disvalore sociale. Appare quindi più proporzionato irrogare la pena base di

anni nove e mesi sei di reclusione, ridotta per la concessione delle attenuanti generiche, in regime di prevalenza, ad anni sette di reclusione, non compiendo la riduzione del terzo intero come già il Tribunale fece, per i motivi di gravità sopra espressi.

ARCULEO e VALGUARNERA ( pag. 196 )

Le posizioni dei questi imputati sono analizzate dal Tribunale congiuntamente.

Gli imputati sono ritratti in numerose riprese ed essi stessi si riconoscono nelle immagini loro contestate.

Hanno dichiarato di avere fatto il viaggio insieme da Palermo e di essere rimasti insieme per tutto il tempo durante gli avvenimenti. Ammettevano il furto di due Vespe prese a loro dire al fine di allontanarsi dal luogo degli scontri, ma con l'intenzione di restituirle.

Con riguardo all'ultimo fatto in ordine di tempo e cioè la resistenza durante il loro arresto, dice il Tribunale che i due cercavano di divincolarsi e scappare, in particolare Valguarnera diede intenzionalmente un calcio all'ispettore Sancineto lesionandogli il ginocchio.

Dubbi invece sussistono circa la detenzione e porto illegale di bottiglie incendiarie: i testi a difesa escludono di avere visto bottiglie durante l'episodio, circa la bottiglia sequestrata vi è incertezza se essa aveva o meno inneschi - se non li ha, non è bottiglia incendiaria, osserva il Tribunale -, sul contenuto non si ha parimenti certezza.

Circa i fatti di resistenza, osserva che Valguarnera è ripreso in possesso di sassi e di un manganello di metallo e poi mentre lancia un sasso da via Pozzo verso la sottostante piazza Tommaseo, dove stazionavano le forze dell'ordine, fatte oggetto di pesanti attacchi.

Il Tribunale assolve per quanto riguarda il lancio di una bomba incendiaria al mezzo blindato della Polizia. Soprattutto per la contraddizione insanabile tra il fatto che nel verbale di arresto ciò non è menzionato - si tratterebbe del reato più grave - e quanto invece dichiarato in dibattimento dal teste Mennella.

Certamente essi sono responsabili per il furto delle due Vespe, poiché lo scopo di allontanarsi dai luoghi è incompatibile con il furto di uso che prevede l'intento di restituire l'oggetto sottratto.

I furti di inquadrano nella più ampia condotta di devastazione e saccheggio: i due seguono il corteo del Blocco Nero, indossano già il casco e mentre Arculeo porta una maschera antigas, Valguarnera indossa un giubbotto antiproiettile. Arculeo danneggia una moto, poi prendono parte attiva al danneggiamento e saccheggio del supermercato Dì per Dì di piazza Giusti, dove si trattengono per la intera prima fase di devastazione, e poi sono visti in possesso di oggetti del supermercato, di una bottiglia di vino piena.

Per Arculeo, ritenuti i reati uniti nel vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, la pena finale è di anni sette mesi sei di reclusione.

Per Valguarnera, ritenuti i reati uniti nel vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, la pena finale è di anni sette mesi otto di reclusione.

#### Appello della difesa

I motivi proposti sono in gran parte coincidenti per le due posizioni.

Non vi è prova per i fatti di danneggiamento nella tarda mattinata del 20 luglio, non per il danneggiamento della moto, che invece stavano scavalcando, né per il supermercato, poichè non visti entrare nell'esercizio. Non si sa se il sacchetto contiene merci del medesimo e nemmeno se la bottiglia provenga dal supermercato.

I due sono sempre insieme ma non si può affermare che interagiscano con uno dei due gruppi, il blocco nero o le tute bianche.

Non è indicato un solo episodio relativo al danneggiamento di arredi urbani o di proprietà pubbliche.

I furti delle Vespe sono da qualificarsi di uso e quindi non punibili per mancanza di querela.

La resistenza è da ritenersi scriminata per avere reagito ad atto arbitrario del pubblico ufficiale, dato che vi fu nei loro confronti l'aggressione da parte degli agenti.

Si eccepisce inoltre nullità per il mancato deposito integrale della documentazione e dei documenti concernenti le indagini svolte, eccezione già sollevata ma respinta dal Tribunale e con ordinanza che si impugna: in sostanza la Procura estrapolò dal materiale costituito da filmati e fotografie quanto di interesse per la pubblica accusa ma non depositò il restante, in cui vi potrebbero essere elementi a favore della difesa.

In caso di mancato accoglimento si solleva eccezione di incostituzionalità degli artt. 416 c.p.p. e 130 disp. att..

Non sussiste il reato di cui all'art. 419 c.p. e non è provato che gli imputati abbiano compiuto atti di danneggiamento o di saccheggio.

Non sussiste il concorso morale che non è stato provato.

Non vi è resistenza all'atto dell'arresto poiché vi fu invece aggressione da parte degli agenti che fermarono gli appellanti in modo violento, senza qualificarsi e senza imporre l'alt.

Per quanto riguarda il lancio del sasso, esso non integra resistenza e non può in ogni caso essere addebitato ad Arculeo.

Si chiede l'assoluzione piena e non con la formula dubitativa per le bottiglie incendiarie.

Dovevano essere concesse le attenuanti di cui agli art. 62 n. 1 e 62 n. 3.

La pena appare eccessiva e se ne chiede la riduzione.

I reati dichiarati prescritti meritavano assoluzione con ampia formula.

Per Valguarnera inoltre le lesioni nei confronti dell'ispettore sono assolutamente accidentali e dovute al parapiglia causato per l'illegittimo arresto.

In ogni caso sussiste la scriminante dello stato di necessità di difendersi dall'aggressione ingiusta.

Appello del Procuratore della Repubblica per entrambi

Lamenta la assoluzione per i reati relativi alle bottiglie incendiarie, ed osserva che la testimonianza dei testi Mennella ed Esposito non lasciano spazio a dubbi: infatti il Mennella riferiva chiaramente di avere visto i due a bordo della Vespa, e dei quali dava descrizione inequivoca, lanciare una bottiglia verso un blindato della Polizia all'altezza del distributore Agip in via Pozzo angolo piazza Tommaseo, e poi scappare in via Pozzo ed aveva allertato i colleghi dicendo di stare attenti che sarebbero potuti nuovamente passare. Così riferiva Esposito al quale Mennella aveva detto del lancio della bottiglia.

La mancanza di tale episodio nel verbale di arresto può spiegarsi con la confusione all'atto della redazione del verbale nella caserma di via Saluzzo, che era stata assaltata e per il continuo rincorrersi degli eventi.

Per entrambi chiede irrogarsi pena più elevata.

I motivi di doglianza - ad eccezione di quello relativo alla pena - devono essere respinti.

Si rilevi innanzitutto che si tratta di due persone che, giunte insieme da molto lontano, restano insieme per tutte le fasi in cui sono riprese nelle immagini. Non sono certo mosse da intenti pacifici, visto che Arculeo risulta travisato da un chefir ed ha con sé in coltello a serramanico, Valguarnera indossa un giubbotto antiproiettile, cinge in vita una catena ed ha in mano un manganello. Ben altro atteggiamento ed abbigliamento avrebbero

manifestanti mossi dall'intento di esser presenti per testimoniare solo la forza delle loro idee.

Confermando la affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 419 c.p. loro contestato, si prendono in esame i motivi specifici atti a escludere che il comportamento degli imputati abbia concretato detto reato, mentre si rinvia alla parte generale per quanto riguarda la sussistenza del medesimo.

Si analizza l'episodio della moto da loro danneggiata e che la difesa sostiene essere solo scavalcata: si vede bene nelle immagini che la moto è per terra, vicino al marciapiede, a fianco di una macchina, al cofano della quale Arculeo si appoggia non per scavalcare la moto, ma per danneggiare la ruota della stessa su cui egli poggia il suo peso, mentre Valguarnera, a lui di fronte, guarda l'amico.

Non era necessario, per scavalcare la moto, poggiare il piede sulla ruota, sia perché si tratta di giovane certo dotato di equilibrio - fisico - e gagliardia sia perché sarebbe potuto passare dietro l'auto o al di là del cassonetto che veniva spostato. Inoltre per scavalcare la moto non era opportuno nè sicuro passare sulla ruota della stessa, che, essendo il mezzo a terra ed essendo la ruota non fissa, ma libera ed il manubrio basculante, avrebbe costituito anziché unna base sicura di appoggio, un elemento di ulteriore precarietà nella stabilità.

Ma la stessa immagine riprende un contesto tutt'altro che neutro: infatti a sinistra vi sono altri soggetti che stanno spostando un cassonetto, certo per utilizzarlo per costruire barricate o comunque opporsi alle forze dell'ordine per impedirne o rallentarne il libero passaggio. Insomma si è in un contesto di danneggiamenti diffusi posti in essere.

Per quanto riguarda il saccheggio del supermercato Di per Di di piazza Giusti, la partecipazione dei due è evidente: essi giungono insieme a bordo della vespa ( sottratta a Lauria ) e si trattengono davanti al supermercato per sedici minuti, durante i

quali lo stesso è fatto oggetto di pesanti devastazioni e saccheggio; essi partecipano attivamente, tanto che sul pianale della vespa sul quale Arculeo è chino, si vede un sacchetto del supermercato con oggetti sottratti allo stesso e ai piedi dell'imputato è ritratta una bottiglia di vino piena, con tappo rosso, certo sottratta all'esercizio. La molteplicità di generi, l'impossessamento degli stessi, il quarto d'ora passato mentre anche altri soggetti devastano e saccheggiano mostrano la piena partecipazione agli atti criminali.

Poco importa che altri soggetti, mostrati dalla difesa in udienza, escano dal supermercato con generi alimentari e ad essi nulla sia stato contestato: ciò può essere dipeso principalmente dal fatto che non sono stati riconosciuti in fase di indagini e quindi sono rimasti, a differenza dei nostri, ignoti.

La difesa fa discendere dall'assunto che non sono stati visti compiere altri atti, la conclusione che essi non siano partecipi delle devastazioni né appartenenti al blocco nero o alle tute bianche.

Il primo giudice fondatamente rileva come non solo essi abbiano posto in essere i fatti sopra descritti, ma si siano impossessati inoltre delle due vespe - si dirà oltre che non si tratta di furto d'uso - quindi compiendo ulteriori atti di saccheggio della proprietà privata, e pure abbiano concorso al danneggiamento, sempre nell'ottica distruttiva, di arredi urbani, essendo chiaramente stato ripreso Valguarnera, in via Pozzo, con in mano sassi di forma piatta, quindi provenienti dalla pavimentazione stradale divelta, sassi pronti per essere lanciati contro le forze dell'ordine.

Questo è un evidente episodio di danneggiamento degli arredi urbani rientrante nel più ampio progetto ( non necessariamente preordinato ) di concorso in devastazione.

Si osservi che le riprese che ritraggono i due sono relative a un lasso di tempo che copre più ore, nelle quali questi non pochi episodi sono stati osservati; Arculeo e Valguarnera, infatti, a

bordo delle due vespe hanno potuto percorrere molte vie del centro cittadino interessato dagli scontri, mobilità ad altri soggetti non consentita poiché appiedati.

Con riguardo ai furti delle vespe, essi non possono essere considerati di uso, ma sono fatti di vero e proprio furto e rientrano nel reato di cui all'art. 419 come sopra già detto; condizione necessaria perché il furto sia qualificabile di uso è che i mezzi siano sottratti con l'intenzione di restituirli e che essi siano restituiti:

la vespa di Lauria è stata utilizzata per ore, non è stata restituita, tanto che essi se ne impossessarono nuovamente, per allontanarsi, con intenzione del tutto contraria quindi a quella richiesta dalla norma;

la vespa di Itolli non fu restituita volontariamente, ma fu la proprietaria, coraggiosa, ad inseguire i due e pretendere la restituzione; manca dunque la spontaneità.

Circa la resistenza - e le lesioni contestate a Valguarnera - i reati sono certamente prescritti, poiché commessi oltre sette anni e mezzo fa, senza interruzioni della prescrizione.

Si sottolinea che il controllo compiuto dalla Polizia con il fermo ( in senso atecnico ovviamente ) dei due era certamente legittimo; si diffonde analiticamente a fondamento il Tribunale a pagine 201, 202 e 203 della sentenza circa detta legittimità. Non si vuole oggi ricalcare la medesima motivazione, ma si mette in luce che i due stavano muovendosi con la vespa - che poliziotti sino al fermo non sapevano rubata - in zona sottoposta ad attacchi da parte dei black block, ad esempio nei confronti della caserma della polizia stradale di via Saluzzo; essi erano risaliti per via Nizza e tornati indietro , verosimilmente avendo visto in cima alla stessa via il blocco della Guardia di Finanza, che ha una sede ivi; il passeggero, Valguarnera, indossava un giubbotto antiproiettile ed era apparso che tenesse in mano una bottiglia.

( Circa la fabbricazione detenzione e porto di bottiglie molotov si dice poco oltre ).

Vi erano dunque elementi più che fondati per operare un controllo degli imputati, si ribadisce, in un contesto di diffusa e violenta illegalità, quale quello suscitato dalle decine di facinorosi che scorazzavano per quella parte del centro cittadino.

Essi posero in essere un'attiva resistenza, non solo divincolandosi con violenza, ma addirittura Valguarnera sferrando un calcio all'ispettore Sancineto. Del tutto infondato parlare di accidentalità di tali lesioni, poiché la deposizione della parte offesa non lascia spazio a dubbi.

Si dice ancora che non si può parlare di aggressione ingiusta da parte dei poliziotti, poiché ciò sovverte e ribalta la realtà: il sospetto che i due stessero commettendo reati era del tutto fondato ed i poliziotti legittimamente operarono il controllo e poi, vista la resistenza, l'arresto.

Fuor di luogo parlar di stato di necessità, avente fondamento e presupposti del tutto diversi.

La difesa lamenta che non tutto il materiale filmico e fotografico sia stato versato in atti.

Circa detta eccezione, già esaminata dal Tribunale e respinta, si osserva al pari di quanto detto con riferimento ad altre posizioni difensive che analoghe doglianze hanno proposto, che nessuna difesa e nemmeno quella dei presenti imputati ha indicato atti o atteggiamenti che potessero avere rilievo sulla decisione relativa alla responsabilità, limitandosi ad una generica doglianza; si sarebbe almeno dovuto dire quale eventuale comportamento positivo potesse influire su tale responsabilità, non essendo certamente utile avere immagini o filmati che in momenti diversi da quelli presi in esame ed in cui l'imputato è visto commettere reati, egli fosse, ad esempio, distante poco o tanto dai luoghi degli eventi. Del tutto manifestamente infondata ed soprattutto irrilevante nel nostro procedimento è la relativa eccezione di incostituzionalità.

Circa il lancio del sasso, esso è chiaramente addebitabile in concorso ad entrambi, posto che era detenuto in mano da Valguarnera, passeggero, e da questi scagliato dalla sovrastante via Pozzo verso la sottostante piazza Tommaseo; la scorribanda effettuata sempre insieme evidenzia la consapevolezza ed accettazione da parte di Arculeo anche di questo fatto pur materialmente posto in essere dall'amico.

Circa la richiesta concessione delle attenuanti di cui all'art. 61 n. 1 e n. 3 si rinvia alla parte generale, dove il diniego delle medesime è trattato, per non dover anche per queste posizioni ripetere l'argomento.

Circa la richiesta di assoluzione con ampia formula per i reati già prescritti ( in primo grado ) ci si riporta alla motivazione della sentenza del Tribunale, ribadendo che non sussistevano elementi così evidenti da addivenire ad una assoluzione, anzi sussistendo elementi di segno pesantemente contrario.

Oggi sono prescritti i reati di cui ai capi 1, 2, 4 per entrambi ed 11 per Valguarnera; circa la sussistenza di detti reati si è sopra detto. Poiché sono passati oltre sette anni e mezzo dai fatti, senza interruzioni, essi devono essere dichiarati estinti per tale causa.

Circa la riduzione dell'entità della pena, il cui motivo non è accolto, si dirà oltre, dopo la trattazione dei motivi del Procuratore della Repubblica.

Si tratta ora delle bottiglie incendiarie, per le quali si addiviene alla conferma della assoluzione adottata in primo grado. Troppi elementi contrastanti infatti sono presenti in questa fase della vicenda:

il primo forte elemento di dubbio è relativo alla mancanza totale della menzione della bottiglia incendiaria che sarebbe stata lanciata contro il blindato nel verbale di arresto; il P.M. osserva che la concitazione dei momenti comportò che coloro che redassero il verbale di arresto si dimenticarono di menzionare e la bottiglia e i reati relativi; appare però inverosimile, come il Tribunale sottolinea, che non fossero menzionati i reati di gran lunga più gravi ed il fatto comunque doveva essere rimasto impresso nella mente degli operanti;

per le bottiglie lanciate contro il portone della caserma elemento di dubbio è dato dal sequestro di una bottiglia di plastica interamente ricoperta di nastro da pacchi di color marrone chiaro, che non appare incendiaria, non presentando apparentemente innesco e sulla quale i testi Mennella e Nelis forniscono anche divergenti indicazioni;

incertezze ed incongruenze vi sono pure nelle dichiarazioni dei testi per quanto riguarda il fatto che le bottiglie secondo una prima versione sarebbero state impugnate nella mano destra da entrambi, e non si capisce come Arculeo potesse farlo visto che l'acceleratore della vespa è a destra; poi nella versione successiva, invece, Arculeo la avrebbe estratta dal tascape dopo che la vespa era caduta;

i tre testi a difesa sono concordi nel sostenere che né i due arrestati né i poliziotti che procedettero all'arresto avevano in mano bottiglie; si tratta di testi indifferenti, che non si vede perché dovessero parteggiare per gli arrestati, esponendosi al rischio di dire il falso; se non la bottiglia che si sarebbe infranta perché di vetro, almeno poteva essere raccolta quella di plastica.

I dubbi dunque, come messi in rilievo dal Tribunale, non possono essere superati.

Rimane la determinazione della pena, che la difesa chiede sia ridotta ed il Procuratore della Repubblica aumentata: si è già

usato il termine scorreria , per stigmatizzare il comportamento degli imputati che, giunti da Palermo, impossessatosi di due vespe rubate ai proprietari, agevolmente si muovevano per il centro cittadino partecipando a scontri, devastazioni , saccheggi, forti della facile mobilità e capacità di fuga. Essi parteciparono attivamente agli atti criminosi senza che il loro comportamento avesse la benché minima giustificazione o fondasse le radici in reazione ad eventi che a loro erano estranei. La gravità dei fatti posti in essere induce ad aumentare la pena ad entrambi, così determinandola: anni nove e mesi sei di reclusione - pur sempre ben più vicina al minimo che al massimo - , ridotta ad anni otto per le già concesse attenuanti generiche. Non si opera l'aumento per i reati oggi prescritti, la cui pena inflitta in primo grado viene quindi eliminata.

TOTO ( pag. 449 )

È identificato con certezza per il rinvenimento a seguito di perquisizione degli indumenti da lui indossati e con i quali è ritratto nelle foto; nelle stesse egli in dibattimento ha detto di riconoscersi. Ha dichiarato di avere partecipato al corteo delle Tute Bianche, di avere però cercato di tenersi lontano dagli scontri, e per le pietre lanciate contro il blindato in panne in corso Torino di averlo fatto come sfogo di persona priva di lucidità.

Lo si vede nelle immagini durante l'assalto al blindato, contro cui lancia diversi sassi, mentre il personale è ancora a bordo; poi dietro le barricate tra corso Torino e via T. Invrea spezza un grosso sasso e si contrappone agli agenti. Sono quindi provati i reati di danneggiamento del blindato di cui al capo 55 n. 3, di resistenza ai danni dell'equipaggio di cui al capo 57; è invece assolto per insufficienza di prove dal capo 55 nn. 1 e 2.

Colpevole quindi dei reati di resistenza di cui ai capi 56 e 57 e di danneggiamento aggravato così diversamente qualificato il capo 55 n. 3, uniti i reati nel vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, è condannato alla pena finale di anni uno mesi due di reclusione. Pena sospesa e non menzione.

#### Appello della difesa

Assolto per resistenza e danneggiamento per i fatti precedenti all'aggressione al blindato tg. CC433BC, si chiede sia assolto anche per detto episodio.

Le cariche precedenti furono dal Tribunale considerate illegittime: il blindato aveva appena terminato insieme con gli altri mezzi di caricare i manifestanti con condotta viziata da eccesso di potere, arbitraria, e con inclinazioni omicide. I manifestanti, tra cui Toto, aggrediti ingiustamente, perseguitati, quasi investiti dai blindati, in un momento di pausa colgono l'occasione per impedire al mezzo di nuocere ulteriormente.

Si chiede la concessione delle attenuanti di cui ai numeri 62 n 1, 2, e 3. Toto infatti si limitò a lanciare dei sassi contro il blindato, ritenendo di esser vittima di un sopruso. Era stato provocato poiché il blindato aveva caricato il corteo autorizzato. Il tumulto era stato provocato dai Carabinieri stessi con detta condotta.

#### Appello del Procuratore della Repubblica

Non doveva essere riconosciuta la scriminante di cui al D. L.vo 228/44 per le condotte di resistenza in via Tolemaide, Casaregis, Invrea tra le ore 14,50 e 15,30 del 20.7.2001.

Doveva essere condannato anche per i capi 55 n. 1 e 2.

Egli concorre con altri imputati e con soggetti non identificati in ordine al danneggiamento nel medesimo contesto spazio

temporale. Se anche le pietre che lancia sono state procurate da altri manifestanti, egli risponde del concorso in tali atti. Quando sposta un cassonetto questo è utilizzato per commettere il reato di resistenza alle forze dell'ordine poiché proprio in quei minuti si stavano erigendo barricate.

In ordine al capo 55 n. 2 egli insieme con altri sta lanciando pietre e quindi danneggiando i blindati che giungono in soccorso a quello rimasto in panne.

Erronea è stata la derubricazione del reato di cui all'art. 419 c.p. in danneggiamento.

Poteva in subordine esser derubricato in reato di incendio ex art. 423 c.p.

Chiede infine l'aumento della pena.

Con riguardo alla operatività della scriminante si rimanda, come più volte fatto, alla parte introduttiva, ove tale argomento è trattato specificatamente.

Si ribadisce che essa opera, come il Tribunale ha motivato e la Corte recepito, sino a quando il blindato rimane in panne; dopo tale momento gli atti posti in essere devono qualificarsi resistenza ai danni dell'equipaggio bloccato sul mezzo isolato ( si rinvia alla motivazione analitica ut supra).

Si rammenta che Toto ha ammesso di avere partecipato al lancio di oggetti contro il blindato, ma sostenendo che l'equipaggio non era più a bordo.

In realtà le immagini ritraggono l'imputato mentre:

in via T. Invrea trascina un cassonetto durante la prima contro offensiva dei manifestanti e partecipa all'assalto al blindato contro il quale lancia diversi sassi mentre il personale è però ancora a bordo ( la specifica dei reperti in cui le immagini sono contenute è indicata a nota 619 di pag. 454 della sentenza di primo grado ); i Carabinieri sono infatti visti lasciare di corsa il mezzo dopo tali momenti;

è vicino al mezzo durante il tentativo di ribaltamento operato da più manifestanti, non riuscito per il peso del mezzo, quando l'equipaggio è già sceso, a dimostrazione della continuità e della pervicacia della sua azione offensiva;

poi si sposta all'incrocio tra via T. Invrea e corso Torino - gli altri blindati si sono ritirati verso mare a seguito dell'ordine della sala operativa e non costituiscono più un pericolo attivo - ed dietro le barricate, con altri soggetti, fronteggia le forze dell'ordine;

sopravanza dette barricate sempre a fronteggiare le forze dell'ordine ed è ripreso mentre spezza un grosso sasso;

infine è ritratto in piazza Tommaseo con altri giovani, dopo l'episodio della morte di Carlo Giuliani.

Appare dunque evidente che egli commetta i reati di danneggiamento in concorso del blindato in panne e di resistenza in concorso ai danni dell'equipaggio del medesimo , che , si ribadisce, era ancora a bordo, a differenza di quanto la difesa sostiene.

I reati sopra contestati e commessi sono peraltro prescritti, visto il decorso del tempo - oltre anni sette e mezzo dai fatti -

.

I motivi riguardanti la richiesta concessione delle attenuanti sono superati dalla estinzione dei reati per la causa sopra detta.

Con riferimento alla impugnazione del Procuratore della Repubblica ed ai motivi riguardanti la operatività delle scriminante, la derubricazione del reato di cui all'art. 419 c.p. in danneggiamento e la rubricazione in incendio del danneggiamento del blindato in panne, si rinvia alla parte introduttiva generale ove tali argomenti sono trattati.

Si conferma l'assoluzione per i restanti reati contestati: non si ha la certezza che egli non utilizzi oggetti già presi da altri e quindi quando il reato di danneggiamento è già stato commesso da differenti autori. L'incertezza non consente di affermare la

responsabilità , anche in considerazione che i reati sarebbero oggi comunque prescritti.

Analoga considerazione vale per il lancio di pietre nei confronti dei blindati ( non nei confronti di quello in panne per cui il reato è provato, come sopra descritto ).

BONECHI ( pag. 413 )

Egli è riconosciuto dal teste Finesso della Digos di Padova - nonché dai suoi colleghi Mantovani e Borsato - che lo conosceva per averlo visto in molte manifestazioni precedenti; lo riconosce senza ombra di dubbio perché ritratto anche con il volto scoperto. Egli si trova tra alcuni soggetti travisati vicino agli scudi in via Tolemaide in un momento concomitante all'assalto al blindato in panne. I particolari del suo abbigliamento compaiono in altre immagini. È poi comparata la sua fisionomia con giudizio di compatibilità.

I fatti posti in essere da parte dei componenti delle cosiddette tute bianche e di soggetti che agirono a margine di esse non sono ritenuti dal Tribunale integranti il reato di cui all'art. 419 c.p., per cui i fatti compiuti da Bonechi devono essere qualificati come danneggiamento degli arredi urbani e del blindato in panne, dal quale egli è visto sottrarre un estintore, poi portato dietro le barricate, che contribuisce a costruire spostando i cassonetti.

È ritenuto responsabile anche per il reato di resistenza per la partecipazione alla contrapposizione alle forze dell'ordine, poiché i manifestanti non si stavano difendendo ma incalzavano i CC. ; sussiste il reato di resistenza nei confronti dell'equipaggio del blindato in panne; sussiste il reato di danneggiamento aggravato , ma non per altri blindati diverso da quello in panne.

Avvinti i reati dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, è condannato alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione. Pena sospesa.

Appello della difesa

Il Tribunale non ha ravvisato la sussistenza della scriminante dell'art. 4 D. L.vo 288/44, ma l'azione del Bonechi era pacificamente diretta ad evitare ulteriori cariche, violenze ed assalti da parte delle forze dell'ordine; è certamente reazione ad un fatto arbitrario avere reagito dopo quattro cariche dei blindati contro i manifestanti; Bonechi non ha compiuto alcun atto di violenza contro il blindato, neppure si trovava nelle vicinanze quando esso fu incendiato; lo stesso dicasi per i danneggiamenti descritti nei capi d'imputazione.

Egli, poi, non può rispondere degli atti di resistenza commessi per la sua sola presenza nel luogo in cui si trovava poiché non ha portato alcun contributo causale.

In ordine all'individuazione, il riconoscimento dei funzionari della Digos è irrilevante: la stessa ricostruzione delle sequenze appare prendere le mosse da una sorta di auto convincimento, cioè l'individuo viene cercato sempre in un certo contesto, escludendo che vi possano esser persone, tra le 20000, vestite nello stesso modo. Giova a creare confusione ed incertezze pure la considerazione che le immagini sono raccolte da telecamere diverse con molteplici punti di ripresa.

Nemmeno la consulenza fisiognomica costituisce elemento di conferma.

Si chiede quindi l'assoluzione.

In subordine la pena appare eccessiva ed eccessivo l'aumento per la continuazione.

Si chiede che sia esclusa la condanna al risarcimento dei danni: in realtà la sensibile diminuzione di prestigio patita dalle parti civili deve essere attribuita alla illegittimità ed arbitrarietà

dei comportamenti degli ufficiali dei CC. e della Polizia di Stato.

Si impugnano le ordinanze del Tribunale

2.3.2004 in cui si respingeva la eccezione relativa alla mancata autorizzazione del Gup a recarsi all'udienza preliminare, poiché il decreto di fissazione dell'udienza non contiene implicitamente l'autorizzazione a presentarsi alla stessa.

20.4.2004; sono inutilizzabili gli atti di indagini successivi al 20.4.2003 poiché non è sufficiente la produzione di estratto del registro informativo da cui risulta che il Gip il 15.10.2003 accolse la richiesta del P.M.; la mera annotazione su registro informatico non può sostituire il provvedimento.

22.3.2005 e 5.4.2005 relative alla esibizione ai testi di foto per il riconoscimento; non si può infatti parlare di indagine di P.G. e l'individuazione può orientare l'investigazione ma non ottenere prove.

Propone appello il Procuratore della Repubblica

Deve essere condannato anche per il reato di cui al capo 55 n. 2 poiché in realtà la sua partecipazione al danneggiamento è provata in concorso con gli altri imputati presenti nel medesimo contesto spazio temporale, per cui il Tribunale lo riconobbe colpevole del reato di resistenza; almeno sotto il profilo del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso; inoltre il Bonechi è presente nelle fasi concomitanti con l'assalto al blindato in panne.

Lamenta la derubricazione del reato di cui all'art. 419 c.p. in reato di danneggiamento.

Poteva semmai essere derubricato in reato di cui all'art. 423 c.p..

All'udienza del 28 maggio 2009 la difesa di Bonechi eccepiva che la notifica al suo assistito non era regolare: la Corte prendeva atto del fatto che il decreto di citazione non era stato

notificato al domicilio dichiarato - bensì al domicilio eletto presso il difensore, non più attuale per quel che dopo si specifica - e stralciava la posizione disponendo nuova notifica.

All'udienza del 2 ottobre 2009 verificata la regolare nuova notifica, la Corte disponeva la riunione della posizione del Bonechi al processo principale.

La difesa eccepiva che l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado non era stato validamente notificato per analogo errore: cioè la notifica era stata fatto al difensore che risultava domiciliatario, ma sino al 9.12.2002, data in cui Bonechi, sentito per rogatoria dal Gip presso il Tribunale di Padova, variava il domicilio e dichiarava quello poi mantenuto, in Padova via delle Melette 3.

Verificato tale assunto, si accoglieva l'eccezione proposta.

In effetti Bonechi aveva in tale data dichiarato domicilio presso la propria abitazione e qui l'estratto contumaciale della sentenza sarebbe dovuto essere notificato, mentre fu notificato erroneamente presso il difensore ( in data 7.5.2008 ).

Consegue pertanto la dichiarazione di nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado e dell'estratto stesso, con restituzione al Tribunale di Genova degli atti per la nuova corretta notifica al Bonechi - e separazione della sua sola posizione -.

CECI ( pag 417 )

È identificato in quanto ferito al braccio destro e refertato al pronto soccorso; è poi ancora identificato in quanto fermato ed accompagnato presso la struttura di Bolzaneto; la comparazione fisognomica è positiva.

Risulta partecipare solo ad una fase limitata degli scontri, riguardante la contrapposizione alle forze dell'ordine in via Invrea e Casaregis: è ritratto mentre cerca di incendiare della carta uscita da un cassonetto, lancia una bottiglia e poi spinge

un cassonetto verso i CC. ed i loro veicoli; poi è in prima fila munito di un palo metallico al quale è attaccato un cestino della spazzatura.

È quindi responsabile del danneggiamento degli arredi urbani, del danneggiamento dei blindati, escluso il più grave reato di cui all'art. 419 c.p.; è invece assolto per la sussistenza della scriminante di cui all'art. 4 D. L.vo 288/44 con riferimento alla resistenza di cui al capo 56.

Con il vincolo della continuazione e le attenuanti generiche prevalenti è condannato alla pena di mesi cinque di reclusione. Pena sospesa.

Appello della difesa

Si lamenta il mancato accoglimento di diverse richieste di rinvio per impedimento dovuto allo stato di gravidanza e poi al periodo post parto, richieste reiterate al Tribunale con produzione di certificati medici. Si sottolinea che per i due mesi precedenti il parto ed i tre successivi l'impedimento è assoluto, come riconosce la corte di Cassazione e non è necessario che il certificato medico riporti l'impossibilità di comparire.

Nel merito si osserva che la attività del Ceci è limitata alla fase antecedente all'assalto al blindato, essendo poi stato ferito dalla caduta di una campana per la raccolta del vetro scontrata da un mezzo dei CC.; non si comprende perché il Tribunale che ha applicato la scriminante speciale per il reato di resistenza non abbia assolto il Ceci per il reato di danneggiamento, che appare meramente colposo, perché è il risultato della azione di resistenza.

Si chiede l'applicazione della

attenuante di cui all'art. 62 n. 1

attenuante di cui all'art. 62 n. 2

attenuante di cui all'art. 62 n. 3 c.p.

si chiede infine la concessione della non menzione.

Appello del Procuratore della Repubblica

Lamenta il riconoscimento della scriminante speciale per la condotta tenuta in via Casaregis ed Invrea per i reati di resistenza;

lamenta altresì la derubricazione del reato di cui all'art 419 c.p. in danneggiamento.

Chiede un aumento della pena troppo mite sia per la pena base sia per l'aumento in continuazione.

Circa il preteso impedimento dovuto allo stato di gravidanza prima e all'allattamento poi, non si può che confermare quanto dal Tribunale argomentato nelle ordinanze 2.10.2007, 16.11.2007 20.11.2007 e 7.12.2007 ( tutte in faldone n. 7, udienze relative ).

Lo stato di gravidanza non può di per sé costituire causa di legittimo impedimento in assenza di specifiche attestazioni sanitarie indicative del pericolo derivante dall'espletamento delle attività ordinarie o professionali ( per tutte Cass. Sez. V n. 8129 del 14.2.2007 ). Il Tribunale ha poi messo in rilievo come l'avvocato avesse in precedenza nominato un sostituto nella gran parte delle udienze, alle quali infatti non aveva partecipato. Parimenti avrebbe potuto fare per la fase successiva al parto, quella dell'allattamento, come la stessa suprema Corte riconosce, sentenza citata dal Tribunale nella ordinanza impugnata ( sez. V n. 44922 - non si rinviene il giorno esatto - ) poiché il difensore avrebbe potuto nominare un sostituto.

Si tenga presente che si tratta di un processo estremamente complesso, sviluppatosi in primo grado in 144 udienze, solo a poche delle quali l'avvocato partecipò e come ovvio, come gran parte degli avvocati di altri fori fece, nominando per le udienze svoltesi in sua assenza un sostituto. Si sottolinea che la molteplicità delle posizioni trattate e la molteplicità dei testi assunti comportava anche che in ben poche udienze si affrontassero argomenti che potessero interessare la posizione di Ceci, la cui

partecipazione ai fatti fu marginale, come lo stesso Tribunale indica a pagina 419 della sentenza.

Le immagini che ritraggono Ceci, infatti, ne indicano una partecipazione temporalmente limitata, non essendovi fotogrammi relativi ad altri momenti:

è coinvolto negli scontri quando i Carabinieri avanzano su via Casaregis;

è ripreso mentre cerca di incendiare della carta uscita da un cassonetto ;

quindi lancia una bottiglia, spinge poi un cassonetto verso i Carabinieri ed i veicoli con l'evidente intento di contrapporsi agli stessi e di fermarne o ritardarne l'avanzata;

come i Carabinieri arretrano, egli esulta, avanza verso di loro insieme con gli altri manifestanti impugnando un palo metallico al quale è attaccato un cestino della spazzatura, con tutta evidenza divelto.

Il reato di danneggiamento quindi non è certo colposo come si sostiene, né è scriminato dalla speciale causa riconosciuta dal Tribunale e da questa Corte, poiché si tratta di reato non ricompreso in detta causa, essendo stato superato il limite temporale fissato nel momento in cui inizia l'assalto al blindato. Fu commesso scientemente e volutamente al fine di porre in essere atti di resistenza.

Il decorso del tempo, però, ha fatto sì che sia oggi prescritto, essendo trascorsi oltre sette anni e mezzo dai fatti.

Sono superati i motivi difensivi relativi alla concessione delle attenuanti e del beneficio della non menzione.

Per il non accoglimento dei motivi del Procuratore della Repubblica si rinvia alla parte generale; il motivo attinente alla pena è superato.